



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 105 DATA COMUNICATO 22/12/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

RISULTATI.....	1782
Elenco risultati	1782
GIUDICE SPORTIVO	1783

RISULTATI

Elenco risultati

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 16 Giornata - A			
AMERINA 1950	- BEVAGNA	0 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 22/12/2022**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/12/2022 AMERINA 1950 - BEVAGNA

LETTO il reclamo della società Amerina, ritualmente preannunciato, con il quale lamenta un presunto errore tecnico dell'arbitro;

CHE, in particolare, dopo aver decretato la fine della partita per delle schermaglie tra tifosi, avvenute in tribuna, dopo circa 15 minuti, l'arbitro avrebbe inopinatamente fatto riprendere la partita;

CHE, per tali motivi, la società reclamante chiede la ripetizione della gara;

CONSTATATO che il reclamo non è stato notificato alla società Bevagna la quale, pertanto, non ha fatto pervenire proprie deduzioni difensive;

CHE, pertanto, non risultano rispettate le condizioni di procedibilità previste a pena di inammissibilità;

O S S E R V A

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni espresse in premessa.

Dalla analisi degli atti ufficiali, fra l'altro, non emergono vizi rilevabili d'ufficio. Emerge inequivocabilmente, infatti, che l'arbitro abbia sospeso provvisoriamente la partita, al fine di valutare (una volta calmati gli animi) se sussistessero le condizioni per proseguirla.

Operata positivamente detta valutazione e comunicato ai due capitani la decisione di proseguire la gara, la stessa è stata condotta regolarmente a termine. Fra l'altro soltanto l'arbitro può valutare se sussistano o meno le condizioni per proseguire la gara, così come è in sua facoltà quella di sospenderla temporaneamente, laddove se ne ravvisi la necessità.

Per questi motivi

D E L I B E R A

- 1) **L'INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO;**
- 2) **L'INCAMERAMENTO DELLA TASSA RECLAMO;**
- 3) **L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO.**

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 DICEMBRE 2022

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace